

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE LUNEDÌ 11 APRILE 2011

1) Ricorso BOLOGNA F.C. 1909 S.p.A.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 al sig. Sabbatani Daniele, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la società Bologna F.C. 1909 S.p.A.;
- penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella stagione in corso nel Campionato Giovanissimi Nazionali e
- ammenda di € 5.000,00 alla Società Bologna F.C. 1909 S.p.A.,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte - nota n. 4624/1176pf09-10/SP/blp del 18.1.2011 - , degli artt. 1, comma 1, 10 commi 2 e 6, 4, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 39, 30 e 66, comma 4, NOIF – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

2) Ricorso A.S.D. PETRARCA PADOVA C5
avverso decisioni merito gara Petrarca Padova/Domus Bresso del 2.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 535 del 5.4.2011)

RESPINTO. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

3) Ricorso A.S.D. CAMALEONTE CALCIO
avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitte alla calciatrice Rapisarda Rosalia seguito gara RES Roma/Camaleonte del 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 6.4.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Rapisarda Rosalia a 2 gare effettive.